

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

documento redatto ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 175/2016

Premessa

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della norma citata a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (articolo 6, comma 2, d. lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, ovvero, delle ragioni della loro mancata adozione (articolo 6, comma 5).



**A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6,
COMMA 2, D.LGS. 175/2016**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D. Lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo articolo 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [comma 2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [comma 3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [comma 4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano



registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [comma 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l’organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva determina dell’organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell’impresa della Società.

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’articolo 2423-bis codice civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, al comma 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.



Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'articolo 2, lettera c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'articolo 2, comma 1, lettera a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.



Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società, ai fini della valutazione dei rischi, ha individuato una serie di indici e margini di bilancio oggetto di monitoraggio.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.



Per lo Stato Patrimoniale

Margini

- Margine di Tesoreria: è un indicatore finanziario della liquidità dell'Impresa. In particolare, indica la capacità dell'impresa a "soddisfare" i debiti a breve e medio termine mediante la liquidità disponibile o con i crediti a breve e medio termine. È dato dalla differenza tra Liquidità Correnti più Crediti a BT e Passività correnti.
- Capitale Circolante Netto: rappresenta un indicatore patrimoniale che permette di valutare la situazione di liquidità della Società ed è determinato dalla somma algebrica dei valori rappresentati nello stato patrimoniale di Attività Correnti (segno positivo) e di Passività Correnti (segno negativo).
- Margine di Struttura: è un indicatore della solidità patrimoniale dell'impresa, cioè della sua capacità di finanziarsi con il Patrimonio Netto. Si ottiene sottraendo al Patrimonio Netto le Immobilizzazioni.

Indici

- Indice di liquidità: è l'indice correlato al margine di tesoreria, da utilizzare per un confronto "spaziale", con le altre imprese del settore, e "temporale", per analizzare il suo trend nel tempo in modo da evidenziare eventuali criticità.
- Indice di disponibilità: è l'indice correlato al capitale circolante netto, da utilizzare, ai fini di una maggiore valenza, per un giudizio complessivo unitamente all'indice di liquidità su una serie di dati consecutivi nel tempo (ultimi 3-5 anni).
- Indice di copertura delle immobilizzazioni: è l'indice correlato al margine di struttura.
- Indice di indipendenza finanziaria: viene costruito con la formula $\frac{\text{patrimonio netto}}{\text{capitale acquisito}}$ ed indica quanta parte delle fonti di finanziamento è stata apportata dai soci e non dovrà quindi essere restituita. Quanto più questo indice è elevato tanto più l'impresa è indipendente.



- Indice di indebitamento (Leverage): identifica il rapporto tra il capitale proprio dell'azienda e il capitale di rischio, ossia quello di terzi.

Per il **Conto Economico**

Margini

- Margine Operativo Lordo o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): anche in questo caso si tratta di un indicatore della performance operativa, utilizzato per monitorare e valutare l'andamento della Società. Viene definito come risultato prima delle imposte dell'esercizio, dei proventi / oneri finanziari, dei proventi / oneri da partecipazione, degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni.
- Risultato Operativo o EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): tale indicatore rappresenta un indicatore della performance operativa ed è utilizzato per monitorare e valutare l'andamento della Società. Viene definito come risultato prima delle imposte dell'esercizio, dei proventi / oneri finanziari e dei proventi/oneri da partecipazione.

Indici

- ROE o Return On Equity: rappresenta un indicatore economico-patrimoniale che permette di valutare la capacità di remunerare il capitale di rischio che i soci hanno impiegato. Viene determinato dal rapporto fra l'utile (o la perdita) netta dell'esercizio ed il patrimonio netto, al netto del risultato netto dell'esercizio stesso.
- ROI o Return On Investment: rappresenta un indicatore economico-patrimoniale che permette di valutare la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate; tale indice esprime quanto "rende" il capitale investito attraverso la gestione tipica. Viene determinato dal rapporto fra il Risultato Operativo (EBIT) ed il Capitale Investito Netto, come più sopra definiti.
- ROS o Return On Sales: è un indice di redditività che misura la redditività delle vendite rispetto ai guadagni dell'azienda. Viene ottenuto dal rapporto tra il Risultato Operativo (EBIT) ed i ricavi delle vendite.



Altri indici e indicatori

- Indice di rotazione del capitale investito (ROT): esprime il ricavo netto medio generato da ogni unità di capitale operativo investito nell'attività dell'azienda e quindi è molto importante per valutare la capacità produttiva dell'impresa. Viene determinato dal rapporto fra il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ed il capitale investito, ossia tutte le fonti di finanziamento, rappresentate dal capitale proprio e dai debiti finanziari.
- Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del Circolante Netto: è il flusso generato dalla gestione reddituale, riconducibile in pratica alla normale attività operativa.
- Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo le variazioni del Circolante Netto.
- Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDA: consente il confronto in via sintetica tra il debito finanziario e una grandezza che è espressione (pur se molto grossolana) dei flussi annuali al servizio dello stesso.
- Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBIT (o NOPAT, Net Operating Profit After Taxes): fornisce una grandezza (per quanto retrospettica) che consente di approssimare i flussi di cassa al servizio del debito.
- Rapporto Debito/Equity: Si tratta di un indicatore volto ad individuare il limite massimo di leva finanziaria ammissibile.
- Rapporto oneri finanziari/MOL: misura la capacità economica di sostenimento del costo dell'indebitamento.

2.2. Altri strumenti di valutazione

Al fine di completare gli indici costituenti il sistema dell'allerta ex articolo 13, comma 2, Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), si è ritenuto opportuno introdurre anche i seguenti indici:

- sostenibilità degli oneri finanziari;
- adeguatezza patrimoniale;



- ritorno liquido dell'attivo;
- liquidità;
- indebitamento previdenziale e tributario,

come previsto dagli indici di allerta elaborata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in adempimento dell'art. 13, comma 2, della norma sopra citata.

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza periodica un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Le relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, saranno trasmesse all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

Resta inteso che in presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.



B. RELAZIONE SUL MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31.12.2021

1. LA SOCIETÀ

La “SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D’AOSTA S.P.A. in francese SOCIETE DE SERVICES VALLEE D’AOSTE S.P.A.” è stata costituita con atto del 28 marzo 2011, con durata al 31 dicembre 2060.

La Società ha sede legale nel comune di Aosta, via De Tillier n. 3.

L'oggetto sociale della Società è definito nell'art. 4 dello Statuto, che dispone come segue:

1. La società ha per oggetto lo svolgimento di servizi strumentali volti a supportare le attività e i servizi che istituzionalmente competono all'Amministrazione regionale, ed in particolare le seguenti attività:

a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, alle persone affette da patologie fisiche o psichiche, ai disabili e agli anziani, comprese le attività erogate sul territorio per il tramite degli enti locali;

b) l'assistenza a favore di individui, comunità e famiglie allo scopo di prevenire e risolvere situazioni di bisogno e di favorire la piena autonomia, attivando relazioni di aiuto personale e sociale oltre che organizzando e promuovendo prestazioni e servizi;

c) lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento nel campo dei servizi alla persona;

d) l'organizzazione e l'assistenza nelle attività di valorizzazione e custodia dei beni culturali, nonché nella gestione di attività culturali o fieristiche o di gestione di punti di informazione e promozione turistica, a carattere temporaneo e stagionale e le attività di valorizzazione e commercializzazione dell'artigianato di tradizione, comprese le attività erogate per il tramite degli enti strumentali della Regione e degli enti locali;

e) il supporto nelle attività di progettazione e di direzione tecnico-amministrativa relative ai lavori nei settori della forestazione, della sentieristica e delle sistemazioni montane, affidati a ditte esterne o eseguiti in amministrazione diretta.



Essa può, inoltre, svolgere ogni ulteriore servizio affidato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in riferimento all'oggetto sociale e può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. La società, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'azionista unico, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari e finanziarie o economiche e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, ad esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle altre che risultino vietate da vigenti o future disposizioni di legge e purché si tratti di attività che abbiano attinenza, siano connesse e siano necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali previste nell'oggetto sociale e di quelle vietate dalla legislazione vigente. Ogni modifica dell'oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell'attività della società è adottata con modalità previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

3. La società è da considerarsi "in house" secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 in quanto riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dall'amministrazione che esercita su di essa il controllo analogo come definito dal decreto legislativo medesimo. Avendo natura di società "in house" ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuale della società deve provenire dallo svolgimento di compiti affidati dal socio Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del suddetto limite può essere sanato ai sensi del disposto dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. I rapporti inerenti ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 44/2010, erogati sul territorio per il tramite degli enti strumentali della Regione sono regolati da uno o più contratti di servizio sottoscritti dal rappresentante legale degli enti strumentali interessati e redatti sulla base di



schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale di volta in volta competente.

4. La società uniforma tutte le proprie attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

5. La società nell'acquisizione di lavori, beni e servizi è tenuta all'osservanza della disciplina prevista dal decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50.

6. La società ha facoltà di promuovere, a titolo gratuito, la collaborazione e/o di aderire agli organismi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, alle Aziende sanitarie, alle Università che si occupano della gestione delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale.

7. La società è inoltre tenuta a dare realizzazione ai progetti, connessi alle attività dell'oggetto sociale, approvati dalla Giunta Regionale della Valle d'Aosta.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

Il Capitale sociale, alla data della presente relazione, è rappresentato da 950 azioni del valore di euro 1.000,00 ciascuna, pari a nominali euro 950.000,00, interamente versato.

Il capitale è detenuto per il 100,00% dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

Il modello di Governo Societario adottato dalla Società per l'amministrazione ed il controllo è il c.d. "sistema tradizionale" composto dall'Assemblea degli Azionisti, dall'organo amministrativo e dal Collegio Sindacale di cui agli artt. 2380-bis e seguenti Codice civile; la revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale unico parte di società di revisione ai sensi dell'art. 2409 bis codice civile.



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

La società, a norma dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, è retta da un amministratore unico nominato dall'Assemblea dei soci in data 13 luglio 2021 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Organo amministrativo					
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina	In carica da	In carica fino a
Amm.re Unico	Luboz Michel	1980	13/07/2021	23/09/2020	approvazione del bilancio al 31/12/2023

Numero determinine dell'esercizio: 28	Assemblee ordinarie: 1
---------------------------------------	------------------------

A norma di statuto, l'organo amministrativo è investito dei seguenti poteri:

- compete il perseguimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'assemblea per i quali necessita di specifica autorizzazione;
- appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e per lo svolgimento delle attività per la realizzazione dell'oggetto sociale;
- relativamente alle attribuzioni delegabili per legge, ha facoltà di nominare procuratori o mandatari ad negotia per determinati atti o determinate categorie di atti;
- tutti i poteri e le deleghe gestionali, nonché gli ulteriori poteri previsti dalla legislazione nazionale e regionale di riferimento, sono conferiti in capo all'amministratore unico, il quale procede ad attribuire le deleghe al direttore generale, se presente;
- è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fermo restando l'esercizio del controllo analogo da parte dei soci ed i poteri autorizzatori all'assemblea;



- ha facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o lo statuto espressamente riservano all’assemblea dei soci;
- la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, quale attore convenuto, spetta all’amministratore unico, il quale cura anche i rapporti istituzionali garantendo l’attuazione degli indirizzi stabiliti dall’assemblea.

Con riguardo ai poteri riservati all’assemblea dei soci in aggiunta a quanto già riservato dal Codice civile, si rileva, a norma dell’articolo 9 dello statuto sociale:

- la definizione della pianta organica;
- l’assunzione e il trattamento contrattuale dei Dirigenti;
- la compravendita e la costituzione di diritti reali su beni immobili per un importo superiore a € 200.000,00;
- l’accensione di finanziamenti per importi superiori a € 200.000,00;
- la concessione di garanzie generali o reali.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L’organo di controllo è costituito da un collegio sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Collegio Sindacale					
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina	In carica da	In carica fino a
Presidente	Saivetto Marco	1963	19/05/2023	17/07/2017	approvazione del bilancio al 31/12/2025



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

Sindaco	Frاند-Genisot Alda	1961	19/05/2023	19/05/2023	approvazione del bilancio al 31/12/2025
Sindaco	Ferraris Mathieu	1983	19/05/2023	19/05/2023	approvazione del bilancio al 31/12/2025
Supplente	Lucchese Antonella	1984	19/05/2023	19/05/2023	approvazione del bilancio al 31/12/2025
Supplente	Fracasso Stefano	1962	19/05/2023	19/05/2023	approvazione del bilancio al 31/12/2025

N. riunioni svolte durante l'esercizio: 9	
---	--

La revisione, a norma dell'articolo 16 dello Statuto, è stata affidata in data 9 luglio 2020 alla dott.ssa Bionaz Enrica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

5. PRINCIPALI STRUMENTI DI CONTROLLO DEL GOVERNO SOCIETARIO

5.1 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La Società ha adottato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo persegue le finalità di assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 231/2001, di ottimizzare il sistema di controllo interno e rendere più efficace e trasparente la gestione delle attività aziendali, ispirandole a principi di trasparenza e correttezza.



Il Modello viene periodicamente aggiornato ed è, infine, supportato da una struttura documentale aziendale costituita dalle procedure aziendali che disciplinano i processi nell'ambito dei quali potrebbero essere commessi i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e i processi nel cui ambito potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di dei reati.

Nel corso dell'anno 2023 sono state emanate le seguenti normative rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/200:

Per quanto concerne l'aggiornamento e revisione del Modello, in data 22 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs n. 19/2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/2121.

La norma all'art. 55 ha introdotto, in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere, un nuovo reato inserendo nell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 la lettera s-ter.

Si tratta del reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Si tratta di un reato il cui rischio di commissione all'interno della Società è pressoché inesistente; si è reso, tuttavia, necessario provvedere all'aggiornamento della Parte Generale del Modello Organizzativo e della Parte Speciale relativa alla Prevenzione dei Reati Societari.

Un ulteriore ampliamento del catalogo dei reati è stato portato dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 recante "disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 236.

Con il precitato intervento normativo si è attuata una nuova estensione del catalogo dei "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il c.d. "Decreto Giustizia", infatti, impatta sugli artt. 24 e 25-octies.1del D.lgs. cit., aggiungendo tre nuove fattispecie di reato.



In particolare, l'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", è stato arricchito dalla previsione di due nuovi "reati presupposto". Si tratta delle fattispecie di "Turbata libertà degli incanti"(art. 353 c.p.) e "Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti"(art. 353-bis c.p.).

Seppure il Modello organizzativo adottato dalla Società già preveda specifiche misure di prevenzione e controllo dei reati realizzabili nei rapporti con la P.A., si è, tuttavia, reso necessario provvedere all'aggiornamento del catalogo dei reati e verificare la tenuta dei presidi di controllo e prevenzione esistenti con riferimento a queste attività sensibili.

L'art. 25-octies. 1, del D.Lgs. n. 231/2001 riguardante i "reati in materia di strumenti di pagamento div dai contanti", è stato, invece, integrato con l'aggiunta della fattispecie di reato di "trasferimento fraudolento di valori", prevista all'art. 512-bis c.p..

Il nuovo reato presupposto presenta evidenti punti di contatto con la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231/2001), nonché con il contrasto alle fattispecie di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001).

Anche il "trasferimento fraudolento di valori" di cui all'art. 512-bis c.p. si colloca nel solco di aree di rischio già compiutamente affrontate dai sistemi di prevenzione e controllo esistenti.

ALTRE NORMATIVE DI RILIEVO:

Privacy e whistleblowing

La società rispetta il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101



che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Conformemente a quanto prescritto dalle norme vigenti ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO).

La società si è conformata a quanto disposto dal D.lgs. n. 24/2023, che ha previsto la nuova disciplina del whistleblowing, la quale impone l'utilizzo di un canale di segnalazione, che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società ha provveduto all'attivazione del detto canale, la cui gestione è stata affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Si è, inoltre, provveduto all'aggiornamento del Registro dei Trattamenti, inserendo il processo relativo al whistleblowing ed all'effettuazione, a cura del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO) della valutazione di impatto di tale trattamento dati sui diritti dell'interessato.

La società, attraverso il predetto DPO, si conforma agli obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016) adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

L.190/12, D.lgs. 33/13 e successive modifiche

Il Responsabile della Prevenzione e della corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha effettuato la propria attività di monitoraggio e di prevenzione in costante sinergia con l'ODV, attraverso numerosi incontri di confronto.

Il RPCT ha provveduto all'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2023-2025 ed alla predisposizione e pubblicazione della propria relazione annuale. In



materia di trasparenza, l'RPCT ha costantemente monitorato il sito istituzionale, sezione "Società Trasparente", avendo cura di provvedere al suo costante aggiornamento.

Per quanto attiene agli obblighi di trasparenza, il RPCT ha predisposto e pubblicato la propria Relazione annuale entro il termine stabilito dall'ANAC del 31 gennaio 2023.

5.2 Organismo di Vigilanza

Ai fini del funzionamento e dell'osservanza del Modello, nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso, è stato, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, istituito un Organismo di Vigilanza, composto da tre membri esterni, il cui mandato è di tre anni.

Tale organismo è dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo dei rischi connessi alla normativa ex D.lgs. n. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza riceve periodicamente i flussi informativi da parte delle funzioni aziendali, nonché – in qualsiasi momento – segnalazioni che possono implicare eventuali violazione del MOG.

5.3 Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

La società si è dotata di un Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in conformità alle prescrizioni di legge ed è attualmente in vigore il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2023-2025.

Il documento è oggetto di riedizione annuale.


Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato nominato in data 06/10/2015 e, attraverso il confronto con i referenti delle singole Aree, coordina le attività individuate e programmate a presidio delle aree sensibili nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.



In materia di trasparenza, il RPCT monitora costantemente il sito istituzionale, sezione "Società Trasparente", avendo cura di provvedere al suo costante aggiornamento.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'organigramma societario risulta essere il seguente:



La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2023 è la seguente:

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	
Dirigenti	-
Quadri	-
Impiegati	365
Apprendisti impiegati	-
Operai	153
Apprendisti operai	-
TOTALE	518



DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	
Dirigenti	-
Quadri	-
Impiegati	6
Operai	-
TOTALE	6
LAVORO SOMMINISTRATO	
Impiegati	20
Operai	-
TOTALE	20

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31 DICEMBRE 2023

La Società ha sempre ritenuto garantito il presupposto della continuità aziendale in assenza di significative incertezze che potessero comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità della Società di operare come un'entità in funzionamento. Il tutto come, peraltro, confermato dalle relazioni degli organi di controllo agli ultimi bilanci d'esercizio.

La Società ha comunque condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al precedente paragrafo "Strumenti per la valutazione del rischio di crisi", elaborato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

7.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:



- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

7.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

Di seguito si riporta l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

	2021	2022	2023
STATO PATRIMONIALE - margini			
marginie di tesoreria (liq correnti + crediti BT - passività correnti)	3.468.456	3.387.609	3.373.483
capitale circolante netto (attività correnti - passività correnti)	3.500.344	3.414.256	3.397.627
marginie di struttura (patrimonio netto - immobilizzazioni)	3.250.983	3.288.858	3.220.193
STATO PATRIMONIALE - indici			
indice di liquidità (acid test) (attivo circolante - magazzino)/(passivo a breve termine)	2,50	2,14	2,28
indice di disponibilità (current ratio) (attivo circolante/passivo a breve termine)	2,51	2,15	2,29
copertura delle immobilizzazioni (patrimonio netto/ immobilizzazioni)	113,09	91,15	109,93
indice di indipendenza finanziaria (patrimonio netto/totale capitale acquisito)	0,56	0,52	0,54
indice di indebitamento (leverage) (capitale proprio / capitale di terzi)	1,28	1,08	1,15



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

CONTO ECONOMICO - margini

Margine operativo lordo (EBITDA) (risultato prima delle imposte, componente finanz, amm.ti, acc.ti)	482.028	104.619	-53.105
Risultato operativo (EBIT) (risultato prima delle imposte, componente finanz, oneri partecip)	425.864	95.591	-63.074

CONTO ECONOMICO - indici

ROE (return on equity) (reddito netto contabile/patrimonio netto ante risultato)	10,57%	1,38%	-2,27%
ROI (return on investment) (reddito operativo/capitale investito)	7,29%	1,49%	-1,04%
ROS (return on sales) (reddito operativo/vendite nette)	4,06%	0,82%	-0,44%

ALTRI INDICATORI

Rotazione capitale investito (ROT) (vendite nette/capitale investito)	- 9,73	- 38,60	- 18,08
flusso di cassa gest caratt ante variaz circ netto (flusso gestione reddituale normale attività operativa)	518.884	- 10.963	18.487
flusso di cassa gest caratt dopo variaz circ netto (flusso gestione reddituale e effettive variazioni monetarie)	- 498.396	- 594.933	367.627
rapporto PFN e EBITDA (posizione finanziaria netta/EBITDA)	8,69	29,29	- 140,47
rapporto PFN e EBIT (posizione finanziaria netta/EBIT)	10,23	37,94	- 64,15
quoziente di indebitamento (debito/equity) (debiti finanziari netti / patrimonio netto)	- 1,33	- 1,09	- 1,25
Coverage monetario (oneri finanziari/MOL)	- 0,00	- 0,04	0,06

7.1.2. Esame degli altri strumenti di valutazione

Di seguito si riportano gli indici di allerta elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in adempimento all'articolo 13, comma 2, del D. Lgs. 14/2019.



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

	2021	2022	2023
Sostenibilità degli oneri finanziari (rapporto oneri finanziari / fatturato) - limite 1,8%	0,0% rispettato	0,0% rispettato	0,0% rispettato
Adeguatezza patrimoniale (rapporto patrimonio netto / debiti totali) - limite 5,2%	127,8% rispettato	107,7% rispettato	115,4% rispettato
ritorno liquido dell'attivo (cash flow / attivo) - limite 1,7%	8,9% rispettato	-0,2% non rispettato	0,3% non rispettato
liquidità (rapporto attività a breve / passività a breve) - limite 95,4%	250% rispettato	214% rispettato	228% rispettato
indebitamento previdenziale e tributario (rapporto indebitam previd e tributario / attivo) - limite 11,9%	11,6% rispettato	9,7% rispettato	11,8% rispettato

7.2. VALUTAZIONE PROSPETTICA

La società ha già intrapreso l'avvio dei correttivi necessari al conseguimento di un risultato positivo di esercizio. Per il resto, l'andamento sociale si conferma secondo una costante che si sta replicando anche nei primi mesi dell'esercizio 2024.

8. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex articolo 6, commi 2 e 14, commi 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D. Lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle



caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al comma 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al comma 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

La Legge Regionale 14 novembre 2016 n. 20 avente ad oggetto “disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione” prevede:



- all'articolo 3, comma 4, *“Le società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione disciplinano, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per il riconoscimento di fringe benefit a favore del personale e degli amministratori. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente commissione consiliare e pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale delle società”*;
- all'articolo 3, comma 5, *“Agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i rispettivi regolamenti interni non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi”*;
- all'articolo 5, commi 1 e 2, *“Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione disciplinano, con propri regolamenti pubblicati in apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Regione o di FINAOSTA S.p.A. e della società, criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente Commissione consiliare. Le assunzioni presso le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione sono subordinate all'accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite con i regolamenti di cui al comma 1”*;
- all'articolo 7, *“Fermi restando, ove applicabili, gli obblighi derivanti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione sono, in ogni caso, tenute a pubblicare in apposita sezione del sito istituzionale della società, nonché della Regione o di FINAOSTA S.p.A., gli esiti delle acquisizioni di forniture, servizi, lavori e opere di importo superiore a euro 5.000, IVA esclusa, indicando per ciascuna di esse la procedura utilizzata, il numero delle ditte invitate o interpellate, il criterio di aggiudicazione, il contraente e l'importo del contratto”*.



Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario.

Rif. normativi	Oggetto	Strumenti adottati
Art. 6, comma 3, lett. a), DLGS 175/2016	Regolamenti interni in base alla normativa nazionale	La Società ha adottato un regolamento per l'affidamento dei contratti ai sensi dell'art. 36 D.LGS 50/2016 Regolamento whistleblowing
Art. 3, commi 4, 5, art. 5, commi 1 e 3, art. 7 L.R. 20/2016	Regolamenti interni in base alla normativa regionale	La Società ha adottato regolamenti per: - assunzione del personale; - disciplina degli appalti.
Art. 6, comma 3, lett. b), DLGS 175/2016	Ufficio di controllo	La struttura societaria, in relazione alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, attua il controllo interno mediante il lavoro di insieme compiuto dal proprio personale dipendente. Tale attività è integrata con le attività di controllo della società di revisione, del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza. La società ha inoltre nominato il referente per l'anticorruzione.
Art. 6, comma 3, lett. c), DLGS 175/2016	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012.



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023

Art. 6, comma 3, lett. d), DLGS 175/2016	Programmi di responsabilità sociale	Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria.
---	--	--